

STATUTO

Associazione Incontro svizzero del teatro

con sede a Berna

1. Nome e sede

Con la denominazione Incontro Svizzero del Teatro è costituita un'associazione di pubblica utilità ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero con sede a Berna.

2. Scopo

- a) L'Associazione ha lo scopo di rafforzare la visibilità e rappresentare la varietà della creazione teatrale contemporanea in Svizzera.
- b) A tal fine organizza in particolare l'annuale Incontro svizzero del teatro, in cui vengono presentate da sette a dieci produzioni teatrali di particolare rilevanza provenienti da tutta la Svizzera e da tutte le regioni linguistiche.

3. Fondi

I fondi dell'Associazione sono costituiti da:

- a) quote sociali;
- b) entrate da sponsorizzazioni e pubblicità;
- c) contributi di enti pubblici;
- d) contributi di fondazioni o terzi;
- e) contributi del rispettivo teatro organizzante;
- f) devoluzioni di ogni tipo.

4. Soci

L'Associazione prevede due forme di adesione, come soci ordinari e soci sostenitori.

a) Soci ordinari

I soci ordinari sono persone fisiche o giuridiche e enti di diritto pubblico che sono incaricati dell'organizzazione o dello svolgimento dell'Incontro del teatro o che danno un contributo determinante allo svolgimento dello stesso.

b) Soci sostenitori

Possono diventare soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche che sono interessate al successo dell'Incontro del teatro e che desiderano dare un contributo in questo senso. Questi soci non hanno diritto di voto, ma possono partecipare a titolo consultivo alle assemblee dei soci e collaborare in eventuali gruppi di lavoro o a progetti parziali.

Ammissione dei soci

Il comitato decide in via definitiva sull'ammissione di nuovi soci. Esso può respingere l'ammissione senza indicazione di motivi.

5. Soci ordinari

Il comitato provvede ad assicurare che tra i soci ordinari i rapporti di forza siano all'incirca i seguenti:

- a) quattro rappresentati dei teatri istituzionalizzati
- b) quattro rappresentati della scena teatrale indipendente
- c) due rappresentanti del teatro organizzante per il relativo anno associativo
- d) esperti della scena o dell'ambiente teatrale
- e) personaggi pubblici della cultura e della politica che si impegnano per l'Incontro del teatro svizzero

6. Cessazione dell'adesione

L'adesione come socio cessa

- a) per le persone fisiche con l'uscita, l'esclusione o il decesso
- b) per le persone giuridiche con l'uscita, l'esclusione o lo scioglimento
- c) per i rappresentanti del teatro organizzante con la scadenza del relativo anno associativo

7. Uscita ed esclusione

Un'uscita dall'Associazione è possibile per la fine dell'anno associativo e deve essere comunicata alla segreteria prima dell'assemblea generale ordinaria.

Un socio può esser escluso in qualsiasi momento dall'Associazione senza indicazione di motivi. La decisione di esclusione spetta al comitato; il socio può impugnare la decisione di esclusione davanti all'assemblea generale.

8. Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'assemblea generale
- b) il comitato
- c) i revisori contabili

9. L'assemblea generale

L'organo supremo dell'Associazione è l'assemblea generale. Un'assemblea generale ordinaria si svolge ogni anno entro tre mesi dalla conclusione dell'anno associativo.

Tre settimane prima dell'assemblea generale i soci ricevono un invito scritto a cui è allegato l'ordine del giorno.

L'assemblea generale ha i seguenti compiti inalienabili:

- a) elezione o revoca del comitato, della direzione e dei revisori contabili
- b) definizione e modifica dello statuto
- c) approvazione dello statuto della giuria di selezione
- d) approvazione del conto annuale e del rapporto di revisione
- e) decisione sul preventivo annuale
- f) decisione sullo svolgimento dell'Incontro del teatro dopo l'anno successivo e scelta del luogo di svolgimento
- g) definizione della quota associativa
- h) trattamento dei ricorsi relativi alle esclusioni

All'assemblea generale ogni socio ordinario dispone di un voto; le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei soci ordinari presenti. I soci sostenitori vengono invitati all'assemblea generale, ma non hanno diritto di voto.

10. Il comitato

Il comitato è composto da un massimo di sette persone, come segue:

- a) il presidente;
- b) il vicepresidente;
- c) il cassiere
- d) e fino a quattro altri soci.

La composizione del comitato deve essere tale da garantire una rappresentanza possibilmente equilibrata delle varie regioni e settori.

Il comitato rappresenta l'Associazione verso l'esterno e delega gli affari correnti alla direzione. Esso può assumere persone e stipulare contratti nei limiti del preventivo approvato dall'assemblea generale. Inoltre affida a una persona la direzione generale dell'Incontro svizzero del teatro.

11. I revisori

L'assemblea generale elegge ogni anno due revisori che controllano il conto e svolgono almeno una volta all'anno un controllo a campione. Essi presentano il loro rapporto all'assemblea generale annuale.

12. Firma

L'Associazione è vincolata con la firma collettiva a due dei seguenti membri del comitato:

- a) il presidente;

- b) il vicepresidente;
- c) il cassiere;
- d) altri soci designati dal comitato

Il direttore dell'Associazione ottiene la firma collettiva. Inoltre dispone della firma individuale per spese fino a CHF 1'000 nei limiti del preventivo autorizzato.

13. Direzione/segreteria

Al direttore spetta la gestione degli affari associativi. Inoltre dirige l'Incontro svizzero del teatro sotto la sorveglianza del comitato e prepara le basi informative e decisionali per il comitato e l'assemblea generale.

Il comitato stabilisce i compiti, le competenze e la responsabilità del direttore.

14. Giuria

La giuria di selezione è composta da cinque a sette membri. I membri della giuria sono eletti dal comitato.

La giuria di selezione elegge dalle proprie fila un presidente.

Il comitato emana lo statuto e stabilisce l'organizzazione della giuria.

15. Anno associativo e chiusura del conto

L'anno associativo inizia il 1° luglio di un anno civile e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Il conto annuale viene chiuso il 30 giugno.

16. Comunicazioni

Le comunicazioni ai soci avvengono per iscritto o per e-mail.

17. Responsabilità

Per i debiti dell'Associazione risponde solo il patrimonio associativo. È esclusa una responsabilità personale dei soci.

18. Modifiche statutarie

Il presente statuto può essere modificati dall'assemblea generale se tre quarti dei soci ordinari presenti con diritto di voto approvano la proposta di modifica.

19. Fusione e scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione può esser deciso dall'assemblea generale, se una maggioranza di tre quarti dei soci ordinari presenti con diritto di voto decidono lo

scioglimento dell'Associazione in un'assemblea dei soci convocata appositamente a questo scopo.

Se all'assemblea partecipano meno di tre quarti di tutti i soci, entro due mesi deve essere svolta una seconda assemblea. A questa assemblea l'Associazione può essere sciolta anche a maggioranza semplice se sono presenti meno di tre quarti dei soci.

Una fusione può avvenire solo con un'altra persona giuridica con sede in Svizzera esentata dall'imposta per la sua utilità pubblica o il suo scopo pubblico.

Nel caso di uno scioglimento dell'Associazione, l'utile e il capitale vengono devoluti a un'altra persona giuridica con sede in Svizzera esentata dall'imposta per la sua utilità pubblica o il suo scopo pubblico.

20. Entrata in vigore

Il presente statuto è stato approvato all'assemblea costitutiva del 22 ottobre 2013 ed è entrato in vigore da questa data.

Il presidente:

La vicepresidente:



.....

Adrian Marthaler

.....

Sandrine Kuster